



N. 239/EL-286/273/2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare il previgente articolo 14-*ter*, comma 3-*bis* della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza



di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "*Pantouflage*") che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato d.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;



VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna S.p.A., con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA la nota prot. n. TRISPARM/P2012000904 del 5 luglio 2012, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., ha presentato istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ex articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio della ricostruzione e del potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV "Nazzano - Fiano", ricadente nel territorio dei comuni di Fiano Romano, Nazzano e Capena, in provincia di Roma, e Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato d.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato d.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che, nello specifico, le opere in questione contribuiranno ad aumentare l'affidabilità della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale ed a far fronte alle crescenti richieste di energia connesse all'ampio sviluppo residenziale ed industriale dell'area geografica interessata dall'opera;

CONSIDERATO che le opere in autorizzazione consentiranno, inoltre, di liberare i luoghi



con maggiore densità abitativa da oltre 5 km di linee ad alta tensione attraverso la dismissione e la conseguente demolizione di un tratto dell'attuale linea che da Nazzano procede verso la Cabina Primaria di Fiano Romano;

VISTA la dichiarazione annessa alla nota prot. n. TRISPARM/P20120000195 del 26 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, con la quale la società proponente ha comunicato che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 0014069 dell'11 luglio 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

VISTE le note prot. n. TRISPARM/P20120001206-7-8-10-11-13 del 7 agosto 2012 e prot. n. TRISPARM/P20120001240 del 20 agosto 2018, con le quali la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'articolo 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, gli elaborati progettuali relativi alla citata istanza;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna S.p.A., considerato l'elevato numero degli intestatari delle particelle catastali interessate dalle opere, ha provveduto a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento, con la documentazione relativa al progetto agli Albi pretori dei Comuni di Nazzano, Fiano Romano, Capena e Montopoli di Sabina, rispettivamente dal 28/09/2012 al 10/11/2012, dal 28/09/2012 al 12/11/2012, dal 28/09/2012 al 11/11/2012 e dal 28/09/2012 al 12/11/2012;

DATO ATTO che la Società ha provveduto a far pubblicare l'avviso sui quotidiani "Il Messaggero" e "Il Fatto Quotidiano" in data 28 settembre 2012;

DATO ATTO che l'avviso è stato pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 18/09/2012;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 11 del dPR n. 327/2001, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi, per le caratteristiche tipologiche e dimensionali, rientra tra quelli da sottoporre a Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPARM/P20120001450 del 21 settembre 2012, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha sottoposto il progetto a Verifica di assoggettabilità presso la Regione Lazio;

VISTA la legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 e, tra l'altro, ha sancito che la procedura di Verifica di assoggettabilità a



VIA relativa agli elettrodotti della RTN sia di competenza statale;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPACS/P20140000834 del 16 aprile 2014, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto l'avvio della suddetta procedura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che l'opera si trova nelle vicinanze dell'area SIC ZPS codice IT6030012 – “Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa” che, oltre ad essere una Zona di Protezione Speciale, rientra nell'elenco delle zone umide presenti in Italia e pertanto il proponente ha prodotto lo Studio di Incidenza;

VISTO il Provvedimento Direttoriale prot. DVADEC-2016-449 del 15 dicembre 2016, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in questione a condizione che si ottemperi alle prescrizioni con lo stesso impartite;

CONSIDERATO che nel Parere n. 2243 del 2 dicembre 2016, allegato al suddetto Provvedimento, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *“gli interventi non interferiscono in maniera significativa con gli habitat e con le specie elencate nelle schede Natura 2000 e non rischiano di comprometterne la conservazione nel tempo”*;

CONSIDERATO che nel suddetto Provvedimento Direttoriale prot. DVADEC-2016-449 del 15 dicembre 2016 è stato recepito lo spostamento del tracciato in cavo interrato nel comune di Capena richiesto, nell'ambito dell'istruttoria per la verifica di assoggettabilità, dalla Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici del Lazio per allontanare il tracciato del cavo dal sito archeologico denominato "Lucus Feroniae";

CONSIDERATO che, nello specifico, il progetto consiste nella ricostruzione e nel potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV “Nazzano - Fiano”;

CONSIDERATO che dalla C.le di Nazzano il nuovo tracciato ripercorrerà, con leggeri scostamenti, quello attuale sino al sostegno di progetto n.14, a partire dal quale si discosterà dal tracciato esistente proseguendo in variante in parte aerea (sino al sostegno porta terminale n.29) e in parte in cavo (dal sostegno porta terminale n.29 alla C.P. di Fiano Romano);

CONSIDERATO che, al termine dei lavori saranno realizzati 9,6 km di linea aerea e 1,9 km di linea in cavo interrato comprensivi dell'estensione di circa 400 m per aggirare la citata area archeologica di “Lucus Feroniae”, mentre saranno demoliti circa 9,7 km di linea aerea;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20170004301 dell'1 giugno 2017, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti la documentazione progettuale aggiornata con la suddetta modifica di tracciato;

DATO ATTO che, con note prot. n. TRISPA/P20170004528 e n. TRISPA/P20170004556 del 9 giugno 2017, n. TRISPA/P20170004590 e n. TRISPA/P20170004591 del 13 giugno 2017, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto a comunicare l'indirizzo *web*, reso disponibile dalla stessa Terna, cui accedere per acquisire copia del progetto aggiornato, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni



interessati;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la società Terna S.p.A., dato l'elevato numero dei destinatari, ha provveduto a pubblicare l'avviso della modifica di tracciato e del deposito della documentazione relativa al progetto aggiornato agli Albi pretori dei Comuni di Nazzano, Fiano Romano, Capena e Montopoli di Sabina, dal 5 luglio al 4 agosto 2017;

DATO ATTO che la Società ha provveduto a far pubblicare l'avviso sui quotidiani "Il Messaggero" e "Il Tempo" in data 5 luglio 2017;

DATO ATTO che l'avviso è stato pubblicato anche sul Sito Informatico della Regione Lazio in data 4 luglio 2017;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 11 del dPR n. 327/2001, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTA la nota prot. n. 21426 del 14 settembre 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 3 ottobre 2017, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*), trasmesso con nota prot. n. 23508 del 10 ottobre 2017 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTE le note prot. n. 8995 del 13 settembre 2017 e prot. n. 9895 del 6 ottobre 2017, con le quali la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni interessati, ha trasmesso l'esito del predetto accertamento pervenuto con note della Regione Lazio prot. 425597 del 22 agosto 2017 e prot. n. 497039 del 4 ottobre 2017;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nelle suddette note prot. n. 425597 del 22 agosto 2017 e prot. n. 497039 del 4 ottobre 2017, ha fatto presente che "L'area di intervento risulta interessata da vari vincoli paesaggistici tra cui, certamente, il Vincolo dichiarativo (ai sensi dell'art. 136, lettera c) e d) del D.Lgs. 42/2004) per Beni d'insieme "Valle del Tevere" (DGR



12/05/1989 e art. 14 della L.R. 24/98”;

VISTA la nota prot. n. 27385 dell'1 dicembre 2017, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

VISTA la Deliberazione 6 febbraio 2018, n. 52, con la quale la Giunta Regionale della Regione Lazio ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di aumentare l'affidabilità della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e di far fronte alle crescenti richieste di energia connesse all'ampio sviluppo residenziale ed industriale dell'area geografica interessata dall'opera;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'”Atto di accettazione” prot. TRISPA/P20180001886 del 22 maggio 2018, con il quale Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonché le determinazioni della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della ricostruzione e del potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV “Nazzano - Fiano”, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere, da realizzarsi nel territorio dei comuni di Fiano Romano, Nazzano e Capena, in provincia di Roma, e Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti, con le prescrizioni di cui in premessa.



2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali n. DE23414A1CEX00050 Rev. 04 del 27 febbraio 2017, n. DE23414A1CEX00050 Rev. 04 del 27 febbraio 2017 e n. DE23414A1CEX00006 Rev. 02 del 27 febbraio 2017, allegate alla citata nota prot. n. TRISPA/P20170004301 dell'1 giugno 2017.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (*Allegato 1*), nonché delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali



competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle prescrizioni imposte nella Determinazione Direttoriale di esclusione dalla V.I.A., nonché alle determinazioni di cui all'articolo 3.
5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare



tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(Dott. Mariano Grillo)